

Decreto del 4 marzo 2021 – Presidente: Dott.ssa Simonetta Bruno – Giudice relatore: Dott. Gianluigi Canali

L'art. 160 l. fall, come modificato
dal D.L. 27.6.2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6.8.2015 n.

132, prevede, al quarto comma, che nei concordati non
riconducibili all'art. 186-*bis*

l. fall la proposta di concordato preventivo deve assicurare
il pagamento

di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti
chirografari. Tale

disposizione deve essere interpretata secondo un criterio
“intermedio”,

sostanzialmente ispirato alla disciplina *ante* 2005 in tema di
concordato

per cessione dei beni, secondo cui la valutazione del giudice
volta a

verificare la sufficienza dei beni offerti ad assicurare il
soddisfacimento dei

crediti nella misura prevista dovrà essere fondata su elementi
seri e concreti

idonei a determinare la fondata opinione, intesa come “quasi
certezza”, che secondo

l'id quod plerumque accidit la liquidazione dei beni stessi
fornirà i

mezzi necessari al detto soddisfacimento (conf. Cass. n.
3527/1989; Cass. n.

2809/1988; Cass. n. 3128/1973). L'assunzione di tale criterio

interpretativo

incide necessariamente anche sul contenuto dell'attestazione, la quale dovrà fornire elementi oggettivi che consentano di ritenere certo il risultato prospettato dal debitore.

Principi

espressi nel giudizio avente ad oggetto la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo promossa da una s.p.a. (nella quale quest'ultima aveva proposto ai creditori un piano liquidatorio che prevedeva il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati e il pagamento nella misura del 26,47% dei crediti chirografari). Il Tribunale dichiarava inammissibile la proposta di concordato formulata dalla s.p.a., poiché il piano proposto veniva giudicato inidoneo ad assicurare il pagamento del 20% dei crediti chirografari. Sul punto, il Tribunale rilevava le seguenti criticità:

a) con riferimento al compendio immobiliare, la carenza di manifestazione di interesse con la conseguenza che la relativa vendita sarebbe avvenuta, con ogni probabilità, con ribassi notevolmente superiori al 20% e, dunque, con impossibilità a garantire il pagamento ai creditori chirografari nella misura del 20%; b) l'incertezza in relazione all'acquisto delle rimanenze indicate dalla società proponente o, comunque, che l'acquisto potesse essere concretizzato a valori prossimi a quelli indicati dalla proponente; c)

*l'esistenza di crediti
in relazione ai quali l'incasso risultava incerto nella misura
e nei tempi
indicati nella proposta.*

[Decr. 4.3.2021Download](#)

(Massima a cura di Simona Becchetti)